



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Provincia di Brescia



Manerba del Garda, 18.05.2017

ORDINANZA N. 33

PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE DA "AMBROSIA ARTEMISIFOLIA"

IL SINDACO

Riscontrata la nota del ATS Brescia avente ad oggetto: "Prevenzione delle allergopatie da ambrosia in Lombardia" acquisita al protocollo comunale al nr. 6162 del 11/05/2017 con la quale veniva trasmesso l'allegato tecnico alla nota della Regione Lombardia riguardanti i metodi per il contenimento di ambrosia artemisifolia;

Ritenuto di emettere una nuova ordinanza aggiornata con quanto previsto nell'allegato tecnico della citata nota della Regione Lombardia e di modificare e di integrare le precedenti ordinanze nr. 38/2006 e nr. 77/2008 al fine di adottare i provvedimenti efficaci coerenti con le recenti indicazioni;

Premesso che la pianta "Ambrosia"

- è molto diffusa nel Comune di Manerba del Garda così come nel territorio di competenza dell'ASL di Salò;

Considerato che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva

Rilevato che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi - ed in particolare lo sfalcio periodico delle aree infestate - può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze.

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Vista l'ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota A.S.L. di Brescia, prot. n. 6162 del 11.05.2017, con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota che la Direzione Generale Sanità ha trasmesso alle ASL (Prot. G1.2017.0014638 del 05.05.2017);

Visto il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto gli art. 50, 5° comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 117 del D.lgs. del 31/03/1998 n. 112;

Visto l'art. 7 Bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità -;
- al Responsabile del Settore Strade della Provincia di Brescia;

- 1) di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza,
- 2) di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità (Prot. G1.2017.0014638 del 05.05.2017), rivolgendo particolare attenzione:
 - Alle banchine stradali (sia comunali che extraurbane) ed autostradali, che rappresentano la più importante fonte di diffusione della pianta;
 - Alle rotatorie e agli spartitraffico;
 - Ai terreni incolti ed a quelli ritirati dalla produzione;
 - Ai terreni coltivati a cereali, dove dopo il raccolto l'Ambrosia cresce spesso uniforme e rigogliosa, ed a quelli coltivati con semine rade;

- Alle aree verdi abbandonate;
- Ai margini delle aree agricole in generale ed agli argini dei canali e dei fiumi;
- Alle massicciate ferroviarie ed alle aree adiacenti a ferrovie o a tramvie;
- Alle terre smosse dei cantieri (non solo edili, ma anche quelli per la costruzione delle grandi opere di viabilità);
- Alle aree industriali dismesse ed in generale a tutte quelle abbandonate;
- Alle aree dedicate a verde pubblico (parchi, giardini, etc.)

3) di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm., con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

- **I° sfalcio** ultima settimana di luglio
- **II° sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto

4) di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità prot. n. G1.2017.0014638 del 05.05.2017, secondo le seguenti specifiche:

- **In ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura
- **In ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento

5) di concedere, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

6) la presente ordinanza modifica ed integra le precedenti ordinanze nr. 38/2006 e nr. 77/2008;

INVITA

la cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di culture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisifolia.

AVVERTE

la cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - Da € 50,00 a € 200,00 per un'area fino a 2000 m²
 - Da € 200,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2000 m²
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

3. gli Ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.



IL SINDACO
Dott. Isidoro Bertini

